



CITTÀ DI SETTIMO TORINESE

REGOLAMENTO COMUNALE

PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA'

DI

ACCONCIATORE

ED ESTETISTA

Approvato con Delibera di C.C. n° 159 del 10/11/1995

Modificato ai sensi delle Delibere di C.C. n° 26 del 15/03/2002, n° 73 del 30/10/2003 e n° 82 del 17/12/2008

ART. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

La presente normativa comunale, discendente dal dettato della legge 14 febbraio 1963, n° 161, quale modificata dalla Legge 23 dicembre 1970, n° 1142 dalla legge 17 agosto 2005, n° 174 e dalla legge 2 aprile 2007, n° 40 e integrata dalla Legge 4 gennaio 1990, n° 1, della L.R. 9 dicembre 1992, n° 54 disciplinante, nel quadro della vigente legislazione statale l'attività di estetista nel territorio della Regione Piemonte.

Il presente Regolamento ha per oggetto la definizione di criteri unitari per il rilascio delle autorizzazioni amministrative necessarie per lo svolgimento delle attività, in forma di impresa individuale o societaria, relative a una o più delle tipologie qui di seguito specificate:

TIPOLOGIA 2 - ACCONCIATORE Il termine "acconciatore" comprende tutti i trattamenti e i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari, che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonché il taglio e il trattamento estetico della barba, e ogni altro servizio inerente o complementare e possono svolgere esclusivamente prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico.

TIPOLOGIA 3 - ESTETISTA ED AFFINI Questa tipologia può essere limitata ad una o più delle attività inerenti all'adeguamento estetico dell'aspetto a determinati canoni di moda o di costume che non implicano prestazioni di carattere medico-curativo-sanitario, come quelle di: estetista, truccatore, estetista-visagista, depilatore, manicure, massaggiatore facciale, pedicure estetico, ricostruzione unghie e applicazione unghie artificiali (Delibera C.R.A.P. n° 104/05).

Secondo la definizione e la disciplina di cui alla Legge 4 gennaio 1990, n° 1, con il termine "Estetista" si designa l'attività comprendente le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi esistenti; tale attività può essere svolta con l'attuazione di tecniche manuali, con l'utilizzazioni degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico di cui all'elenco allegato alla legge 4 gennaio 1990, n° 1 (di cui all'elenco riportato in allegato a) al presente regolamento) secondo quanto previsto dal punto 1) dell'art. 10 della medesima legge, e con l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti tali dalla Legge 11 ottobre 1986, n° 713; Pertanto sono soggette al presente Regolamento e a preventiva dichiarazione di inizio attività secondo le modalità dallo stesso previste, ai sensi dell'art. 6, comma 4 della Legge Regionale n° 54/92 e della legge n° 40/2007, le attività svolte anche solo con l'utilizzo esclusivo degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico di cui al suddetto allegato A alla Legge n° 1/90, ivi comprese il bagno turco, quelle finalizzate al dimagrimento e i solarium. Sono escluse dall'attività di estetista le prestazioni dirette in linea specifica ed esclusiva a finalità di carattere terapeutico comunque svolte, anche in forma dimostrativa e/o didattica, e con le specificazioni e le limitazioni di cui ai successivi articoli del presente Regolamento.

Tra le attività sopra elencate sono compresi tutti gli istituti di bellezza o simili esercitate in luogo pubblico o privato (reparti di alberghi, hotels, ospedali, case di cura, palestre, piscine, centri medici specializzati, anche presso convivenze o su proprietà particolari: FF.SS., aeroporti, porti di navigazione aerea, lacustri, fluviali, ecc.) comunque

forme o la natura giuridica d'impresa (individuali o esercitano le suddette attività.

ART. 2

COMMISSIONE COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI ACCONCIATORE ED ESTETISTA

1) Sono costituite:

a) La Commissione Consultiva per la disciplina delle attività di acconciatore, nella composizione e con le attribuzioni previste dall'art. 3 della Legge 23 dicembre 1970, n.1142 e s.m.i., composta come segue:

- Sindaco e suo delegato che svolge la funzione di PRESIDENTE;
- N. 3 rappresentanti delle Associazioni Provinciali degli Artigiani maggiormente rappresentative sul territorio del Comune in rappresentanza delle categorie degli acconciatori
- N. 3 rappresentanti dei Sindacati dei lavoratori, maggiormente rappresentativi;
- Ai sensi della Delibera G.R. 05/08/2002, n° 38 - 6874. Ad oggetto: "Provvedimenti regionali relativi a: Regolamento Comunale per l'esercizio dell'attività di acconciatore ed affini: sospensione temporanea partecipazione delle AA.SS.LL. alla Commissione Comunale per "acconciatori ed estetisti" a far data dal 01/10/2002" e della relativa Circolare Regionale prot. n° 38848 del 04/11/2002, si sospende la partecipazione, in via temporanea, del Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'A.S.L. TO 4 competente sul territorio o suo delegato, a far data dall'entrata in vigore del presente Regolamento e fino a eventuali nuove disposizioni da parte della locale Azienda Sanitaria Locale TO 4;
- N. 1 rappresentante della Commissione Provinciale per l'Artigianato o, in assenza di questo, un suo delegato, artigiano della categoria, residente nel comune;
- Il Dirigente del Comando della Polizia Municipale o suo delegato.
- Funge da Segretario un funzionario dell'Unità Operativa competente.

b) La Commissione Consultiva estetisti di cui alla predetta L. 1142/70, integrata ex art. 10 L.R. 54/92, composta da:

- N. 2 rappresentanti delle Associazioni Provinciali degli Artigiani maggiormente rappresentative sul territorio del Comune, in rappresentanza della categoria estetista,

2) Le Commissioni esprimono pareri obbligatori, ma non vincolanti, ciascuna per la propria competenza, in merito:

- la redazione del regolamento e sue modifiche;
- il calendario e gli orari di apertura e chiusura degli esercizi;

annullamento, revoca, pronuncia di decadenza delle autorizzazioni e/o delle denunce di inizio attività

- ogni altra questione riguardante la categoria.

3) Le Commissioni sono nominate con Determinazione del Direttore del Settore competente e durano in carica cinque anni; i loro membri possono essere rieletti

4) Le riunioni delle Commissioni sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti.

5) Le Commissioni deliberano con il voto della maggioranza assoluta dei presenti alla seduta; l'astensione nelle votazioni equivale a voto contrario; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

6) I membri della Commissioni di cui al presente articolo possono essere sostituiti nel corso del quinquennio e per il restante periodo di validità delle Commissioni, a seguito di dimissioni o di morte o per decadenza pronunciata, nel caso non partecipino alle riunioni per tre volte consecutive senza giustificato motivo.

In caso di sostituzione nel corso del quinquennio dei rappresentanti della categoria artigianale e dei sindacati, la designazione del nuovo membro spetta all'organizzazione che aveva designato il membro sostituito.

ART. 3

MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA'

1) Le attività oggetto del presente Regolamento non possono essere svolte in forma ambulante.

2) Tali attività sono consentite in modo saltuario ed eccezionale esclusivamente al domicilio del cliente o presso il cliente da parte di coloro che sono titolari di regolare autorizzazione o dichiarazione inizio attività (L. n° 40/2007, art 10, C. 2), o da loro dipendente incaricato, purché ciò avvenga in normale orario di lavoro e che si dia prova che il cliente abbia validi motivi per non recarsi presso il laboratorio.

3) Le attività disciplinate dal presente Regolamento possono essere esercitate in sede fissa, dislocata in pubblico locale o presso Enti, istituti, uffici, ospedali, alberghi, hotels, centri commerciali, sedi o distaccamenti delle FF.AA e simili, semprechè siano dotati di apposita autorizzazione amministrativa o dichiarazione di inizio attività ai sensi del presente regolamento.

4) Fermo restando il possesso dei requisiti igienico-sanitari, le stesse attività possono essere autorizzate se svolte presso il domicilio dell'esercente, purché quest'ultimo, in sede di dichiarazione di inizio attività dichiari la propria piena disponibilità a consentire i normali controlli di legge al pari di quanto avviene nei normali locali destinati allo svolgimento delle attività disciplinate dal presente Regolamento, detti locali devono, comunque, essere distinti e separati dai locali adibiti a civile abitazione, e muniti di idoneo servizio igienico.

le attività oggetto del presente regolamento senza la regolare autorizzazione o dichiarazione di inizio attività, anche se svolta a titolo di dimostrazione di prodotti della cosmesi o di altro, anche in questo caso dette attività sono sottoposte ad autorizzazione amministrativa o a dichiarazione di inizio attività, a norma del successivo articolo 5, nonché a condizioni che:

a) le prestazioni non comportino alcun corrispettivo sotto alcuna forma;

Tali prescrizioni non si applicano per ogni iniziativa strettamente legata all'attività di formazione e di aggiornamento professionale organizzata dagli Enti o dalle Associazioni del comparto; gli acconciatori, nell'esercizio delle loro attività, possono avvalersi direttamente di collaboratori familiari e di personale dipendente per l'esclusivo svolgimento di prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico come previsto dal comma 2 dell'articolo 9 della legge 4 gennaio 1990, n. 1.

6) Le imprese esercenti le attività disciplinate dal presente regolamento possono cedere i prodotti cosmetici concernenti i trattamenti eseguiti alla propria clientela, al solo fine della continuità dei trattamenti eseguiti alla propria clientela, al solo fine della continuità dei trattamenti in corso, in assenza di comunicazione di cui al D. Lgs. 31 marzo 1998, n° 114;

7) Per contro, ai sensi dell'art. 7, comma 2, della legge 1/90 le imprese autorizzate ai sensi della legge 11 giugno 1971, n. 426 e del D. Lgs. 31 marzo 1998, n° 114, alla vendita di prodotti cosmetici possono esercitare, in deroga all'obbligo dell'iscrizione all'Albo provinciale delle Imprese Artigiane, l'attività di estetista a condizione che si adeguino alle disposizioni del presente Regolamento, ovvero a successive varianti redatte secondo le norme di programmazione regionali di cui all'art. 5 della richiamata legge 1/90, e che gli addetti allo svolgimento di tale attività siano in possesso del requisito professionale di cui all'art. 3 della stessa legge.

8) Ai sensi dell'art. 4, comma 5, della legge 1/90, l'attività di estetista, oltre che presso il domicilio dell'esercente, può essere svolta presso apposita sede designata dal committente purché i locali rispondano ai requisiti previsti dal presente regolamento.

SPECIFICAZIONI PARTICOLARI PER LE ATTIVITÀ DI ESTETICA:

- Ai fini del presente regolamento, per attività di estetica si intendono tutte quelle specifiche dell'art. 1 della legge 4 gennaio 1990, n. 1 .
- Non rientrano, quindi, tra di esse le attività di Medicina Estetica regolamentate dagli articoli 196 e 197 del T.U. delle Leggi sanitarie del 1939.
- Pertanto e allo scopo di prevenire abusi in materia di esercizio della professione medica nonché di esercizio di attività artigianale, si specifica che per i centri di medicina estetica (ovvero per attività le cui denominazioni contengono locuzioni del tipo medico, medicina e simili, come tali non rientranti tra le attività normate dal presente Regolamento, si intendono esclusivamente quelli :

a) autorizzati ai sensi degli articoli 196 e 197 del richiamo T.U. ;

segnalato, nei modi di legge, il nominativo del direttore medicina, regolarmente abilitato all'esercizio della professione,

- c) ove ogni prestazione venga effettuata alla costante presenza di detti direttore sanitario;
 - d) che si avvalgono esclusivamente di forme di comunicazione pubblicitaria conformi al dettato della legge 5 febbraio 1992, n.175.
- Gli eventuali centri di medicina estetica, come tali attivati in deroga alle norme del presente Regolamento per i quali si dovesse riscontrare il mancato rispetto delle specificazioni a, b, c, d, sopra riportate, saranno considerati abusivi a tutti gli effetti di legge e del presente Regolamento, salva l'applicazione di ulteriori specifiche sanzioni a seguito di contemporanea segnalazione dell'infrazione agli organi tutori della professione medica .

ART. 4

FORMA DI IMPRESA PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ

- 1) Le attività di cui all'art.1 del presente regolamento possono essere esercitate in forma di impresa individuale o di società, nei limiti dimensionali e con i requisiti previsti dalla Legge 8 agosto 1985, n° 443 e s.m.i., se trattasi di impresa artigianale.
- 2) Una stessa ditta individuale o una stessa società possono presentare più dichiarazioni di inizio attività per locali diversi a condizione che dimostrino la regolare assunzione di un direttore tecnico per ognuna delle sedi delle attività.
- 3) Tutte le attività disciplinate dal presente Regolamento possono essere svolte congiuntamente nello stesso esercizio con il possesso di una unica autorizzazione amministrativa o unica dichiarazione di inizio attività. In ogni caso necessario il possesso dei requisiti , professionali ed igienico-sanitari, per lo svolgimento delle distinte attività.
- 4) Le attività svolte congiuntamente nello stesso esercizio possono essere oggetto di scissione fermo restando che in caso di cessione di una delle attività vi è l'obbligo di trasferimento di sede di una delle due attività.

ART. 5

DICHIARAZIONE DI INIZIO ATTIVITA'

1) L'esercizio delle attività di cui al precedente articolo 1 è soggetta ad apposita dichiarazione di inizio attività (L. n° 40/2007, art. 10, c. 2), valida per l'intestatario della stessa e per i locali in essa indicati.

2) Oltre alla tipologia di appartenenza di cui alla definizione riportata all'art. 1 del presente Regolamento, la dichiarazione dovrà specificare l'esatta dicitura dell'attività effettivamente svolta dal richiedente (ACCONCIATORE . ESTETICA).

Si precisa che la dichiarazione consente di svolgere esclusivamente l'attività ivi indicata e, pertanto, nei locali autorizzati non potrà essere svolta una qualsiasi altra attività, anche solo a livello dimostrativo o didattico.

3) La dichiarazione di inizio attività è subordinata a quanto indicato nei criteri dei successivi articoli e previo accertamento:

a) dei requisiti previsti dalla legge 8 agosto 1898, n° 443 e s.m.i., o, per le imprese societarie non aventi tali requisiti, della regolare costituzione della società e dell'avvenuta iscrizione nel Registro Ditte della Camera di Commercio;

b) della qualificazione professionale del soggetto che presenta la dichiarazione oppure del Direttore dell'azienda, così come previsto dall'articolo 2 della legge 14 febbraio 1963, n° 161, modificata dalla legge 23 dicembre 1970, n° 1142, e della legge 4 gennaio 1990, n° 1, per ciascuna delle attività che si intendono esercitare.

Nel caso di imprese societarie con esercizio congiunto per più tipologie di attività, la qualificazione professionale per ciascuna di esse deve essere posseduta da almeno uno dei Soci.

Qualora a seguito di recesso o esclusione, vengano a mancare soci in possesso della qualificazione professionale per una o più delle tipologie di attività autorizzate/svolte, l'efficacia dell'autorizzazione o della dichiarazione è "sospesa" per tali tipologie di attività; è comunque fatto salvo, in merito alla decadenza dell'autorizzazione o della dichiarazione, quanto specificato dal successivo art. 16.

c) della idoneità igienico-sanitaria dei locali, delle attrezzature e delle suppellettili destinate allo svolgimento dell'attività, nonché dei requisiti sanitari relativi ai procedimenti tecnici usati ed al personale addetto, così come specificato dal successivo art. 6.

AUTORIZZAZIONE PER ATTIVITA' DIMOSTRATIVE E DIDATTICHE:

1) In deroga alle disposizioni del presente regolamento, , potranno essere presentate, dichiarazioni di inizio attività per lo svolgimento di attività didattiche e/o dimostrative secondo le seguenti modalità.

Tutte le Tipologie delle Attività esercitate a fini didattici e/o dimostrativi su soggetti diversi dagli allievi sono soggetti a dichiarazione inizio attività alle seguenti condizioni:

no alcun corrispettivo, sotto nessuna forma;

b) che i soggetti che non siano in possesso di certificato di qualificazione professionale, non possano eseguire le attività predette se non sotto il diretto controllo di persona qualificata all'esercizio della professione;

c) che le prestazioni non siano effettuate in locali autorizzati all'esercizio di attività professionali. I locali destinati ad attività didattica potranno essere anche adiacenti a locali in cui si esercita l'attività professionale, ma dovranno essere separati da essi in modo assoluto (ingressi e servizi igienici indipendenti, assenza di passaggi interni fra i diversi settori di attività);

d) che i locali e le attrezzature abbiano requisiti conformi alla vigente legislazione in materia di agibilità degli edifici ad uso scolastico, igiene del lavoro, prevenzione infortuni e prevenzione incendi.

La certificazione relativa deve essere allegata alla dichiarazione di inizio attività.

2) I gestori di corsi didattici regolarmente autorizzati o che abbiano provveduta alla presentazione della dichiarazione di inizio attività ai sensi del vigente Regolamento, oltre al rispetto delle prescrizioni di cui ai commi precedenti, sono obbligati:

a) ad effettuare, per ciascun corso, le seguenti registrazioni:

- oggetto e caratteristiche del corso;
- data di inizio e fine corso;
- orario settimanale e giornaliero delle lezioni;
- nominativi del personale direttivo e insegnante con relativi estremi anagrafici;
- nominativi dei modelli con rispettivi dati anagrafici, qualora essi siano soggetti diversi dagli allievi.

Dette registrazioni dovranno essere costantemente aggiornate e trasmesse agli uffici competenti secondo le modalità indicate nella dichiarazione.

Copia della stessa dovrà essere tenuta presso le sedi di attività a disposizione degli organi di vigilanza.

b) ad esporre nella sede didattica, in modo ben visibile, un avviso indicante che le prestazioni sono rese a titolo gratuito, senza corresponsione di compenso alcuno, neanche sotto forma di abbonamento o di quota associativa, o di rimborso per l'uso di materiale di consumo.

ART. 6

IDONEITÀ IMPIEGATE, DEI PROCEDIMENTI TECNICI USATI E DEGLI ADDETTI IGIENICO SANITARIA DEI LOCALI, DELLE ATTREZZATURE

1) I locali adibiti all'esercizio delle attività oggetto del presente Regolamento devono rispondere ai requisiti qui di seguito indicati:

- a) l'altezza dei locali adibiti all'esercizio delle attività in oggetto non deve essere inferiore a mt. 2,70;
- b) la superficie aereo-illuminante non inferiore ad 1/8 della superficie del pavimento; l'aerazione può essere anche artificiale a mezzo di impianto di ventilazione forzata, soggetto a parere favorevole da parte dell'A.S.L. TO4. Dove l'illuminazione naturale risulti insufficiente, soprattutto sui piani di lavoro, è necessario ricorrere all'illuminazione artificiale (D.P.R. 303/156, art. 10).
- c) in tutti i locali deve comunque essere garantita la presenza di impianti di ricambio forzato dell'aria, in caso di spandimento di sostanze tossiche volatili.

2) I servizi igienici interni all'edificio devono essere in numero e posizione adeguati sia alle esigenze di privatezza e confort, sia alla necessità di una facile e rapida pulizia. Sono ammessi, in particolari casi (centro storico), anche servizi igienici esterni all'edificio, in comune con altre attività, sottoposti ad autorizzazione del Servizio Sanitario Nazionale dell'A.S.L. TO4. Tutti i servizi, sia quelli interni che quelli esterni, devono essere rispondenti alle seguenti prescrizioni:

- pavimento ricoperto di piastrelle greificate e comunque perfettamente solide ed impermeabili;
- le pareti ricoperte di piastrelle fino a mt. 1,50 e dotati di lavandino all'interno e di tazza. Gli stessi devono essere dotati, se dislocati all'interno dei locali adibiti all'attività di acconciatore, di antilatrina con porta a chiusura automatica.

3) Gli impianti elettrici e termoidraulici devono essere eseguiti nel rispetto della vigente normativa prevista dalla Legge 5 marzo 1990 n. 46.

4) Nel caso di locali interrati o seminterrati (tali sono considerati quelli che non dispongono di almeno un lato completamente fuori terra ed almeno 1/8 della superficie finestrata apribile) deve essere inoltrata richiesta preventiva di deroga alla A.S.L. competente per territorio (ex art. 8 D.P.R. 19/03/1956 n. 303) e comunque devono esistere le seguenti condizioni:

- a) Separazioni di pareti e pavimenti dal terreno tramite idonee strutture di difesa dell'umidità che non deve comunque superare il 75% nell'aria ambiente,
- b) Presenza di impianti di ventilazione forzata che garantiscono almeno 4 ricambi d'aria all'ora;
- c) Rispetto delle norme di sicurezza antincendio per lavoratori e clienti;
- d) Impianti di illuminazione artificiale adeguati alle caratteristiche del lavoro specifico.

in quelli accessori, i pavimenti e le pareti fino ad una
stiti da piastrelle impermeabili e lavabili con acqua e
disinfettanti ovvero da marmo per i pavimenti; le pareti possono anche essere ricoperte da
adeguato materiale lavabile, rigido e solidamente applicato fino a mt. 1,80, con esclusione
delle tappezzerie in carta e delle semplici tinteggiature di tipo idro-resino-plastico; gli
angoli di raccordo tra le pareti ed i pavimenti devono essere arrotondati.

6) Nei locali di lavoro i lavandini fissi in maiolica o smalto o altro materiale riconosciuto idoneo dal Servizio Sanitario Nazionale dell'A.S.L. TO4, vanno installati su parete piastrellata fino a mt. 1.50 dal pavimento e sporgente lateralmente dai bordi del lavabo, di mt. 0.30. Detti lavandini devono essere sifonati e dotati di dispositivo per lo scarico diretto nelle tubature. I lavatesta devono essere ad acqua corrente con dispositivo per lo scarico diretto nelle tubature. Il taglio e le acconciatura devono avvenire su capelli puliti mediante lavatura. Coloro che non avessero attuato la lavatura al proprio domicilio dovranno provvedervi presso l'acconciatore stesso. Questi è autorizzato a rifiutare il servizio su capelli non puliti.

7) Gli esercizi nei quali si usino solventi volatili ed infiammabili devono essere provvisti di un deposito separato dal locale di lavoro: tali prodotti dovranno essere utilizzati seguendo scrupolosamente le indicazioni della casa produttrice e comunque utilizzati in appositi recipienti in locali adeguatamente areati per un facile e rapido ricambio dell'aria. Non devono tenersi nei locali di lavoro quantità di sostanze infiammabili o potenzialmente tossiche superiori a quelle strettamente necessarie al servizio in corso (D.P.R. 19 marzo 1956 n. 303 art. 18).

8) Tutti gli esercizi dove vengono svolte le attività disciplinate dal Regolamento devono essere dotati di contenitori chiudibili, lavabili e disinfettabili per la biancheria usata e di un armadio a destinazione esclusiva con sportelli per quella pulita, nonché di recipienti muniti di coperchio con apertura a pedale, per la raccolta delle immondizie. In relazione alla particolare attività svolta può essere ritenuto necessario un apposito locale ove posizionare tali contenitori.

9) Tutti gli esercizi devono essere forniti di asciugamani e biancheria in quantità sufficiente onde poter essere ricambiata ad ogni servizio; di rasoi, di forbici, pennelli ed accessori in proporzione all'importanza dell'esercizio stesso ed al numero dei lavoratori. Tutti gli esercizi devono essere dotati di un armadietto contenente materiale per il pronto soccorso sia chirurgico (tagli), sia medico (intossicazioni, allergie, malori); dovrà essere anche disponibile un mezzo di comunicazione urgente per soccorso medico.

10) Il mobilio e l'arredamento devono essere tali da permettere una completa pulizia giornaliera ed una periodica disinfezione; gli esercizi per l'attività di acconciatore devono essere forniti di sedili rivestiti di materiale lavabile. Gli schienali dei sedili devono essere muniti di appoggia capo, il quale deve essere ricoperto di carta o di asciugamani da cambiarsi per ogni persona.

11) Al titolare dell'autorizzazione o della dichiarazione incombe l'obbligo e la responsabilità dell'osservanza delle seguenti norme igieniche, valida per tutti coloro che impiegano per scopo professionale, strumenti taglienti e/o aghi, anche per attività estetiche; tali precauzioni hanno anche lo scopo di impedire la trasmissione e la diffusione di agenti patogeni quali i virus delle epatiti B, C o di altri agenti patogeni quali l'HUV (causa dell'AIDS); tali precauzioni devono essere rispettate anche dal personale dipendente:

devono essere tenuti con la massima pulizia e

disinfettati periodicamente,

b) il personale deve osservare costantemente le più scrupolose norme di pulizia ed igiene, con speciale riguardo alle mani e alle unghie, ed indossare un abbigliamento da lavoro di colore chiaro e sempre in stato di perfetta nettezza;

c) prima di iniziare ciascun servizio l'addetto al servizio stesso deve lavarsi accuratamente le mani con acqua e sapone;

d) nelle attività che prevedono un contatto diretto e manuale la parte da trattare deve essere abbondantemente lavata con acqua e sapone ed accuratamente disinfettata prima di ogni trattamento;

e) per ogni cliente deve essere utilizzata sempre biancheria pulita, lavata ad alta temperatura;

f) le persone manifestamente affette da malattia contagiosa o parassitaria, da eruzioni o lesioni cutanee evidenti, e simili, non possono essere servite;

g) tutti gli attrezzi occorrenti per l'esercizio dell'attività devono essere tenuti con la massima pulizia e, dopo abbondante lavaggio con acqua, devono essere disinfettati; la disinfezione degli utensili e degli oggetti che vengono a contatto diretto con le parti cutanee del cliente, come forbici o altri strumenti metallici, deve eseguirsi a mezzo del calore o raggi ultravioletti; in particolare i rasoi e gli altri ferri taglienti del mestiere devono essere sostituiti con strumenti di tipo monouso; tale obbligo deve intendersi per le lame dei rasoi sia di tipo normale sia a lama lunga; i rasoi o gli altri strumenti monouso vanno sconfezionati davanti al cliente prima del taglio; in ogni caso tutti gli strumenti non a perdere devono essere accuratamente puliti e abbondantemente lavati con acqua oltre che essere immersi prima dell'uso nell'alcool denaturato a 70 gradi o in disinfettante idoneo secondo le indicazioni del Servizio Sanitario Nazionale dell'A.S.L. TO4;

h) i stessi strumenti non possono essere utilizzati per due clienti diversi, se non dopo l'avvenuta sterilizzazione o disinfezione;

i) caso di puntura o di taglio accidentale è necessario che la persona ferita sia sottoposta al controllo medico;

l) dopo la rasatura della barba deve essere assicurata ai clienti la possibilità di lavarsi con abbondante acqua calda corrente e la possibilità che la superficie rasata sia spruzzata con soluzione alcolica al 50% o con altri appositi idonei preparati disinfettanti;

m) le spazzole che servono per i capelli devono essere accuratamente lavate e disinfettate dopo ogni servizio;

n) per spargere talco si deve esclusivamente fare uso di polverizzatore; è proibito l'uso di piumini;

parati dovranno rispondere ai requisiti prescritti dalle norme vigenti in materia e manipolati con l'utilizzo di guanti monouso;

p) i procedimenti di lavorazione, nei quali vengono impiegati prodotti o solventi le cui esalazioni possono risultare fastidiose o nocive, devono essere sempre seguiti da rapide ed abbondanti aerazioni dell'ambiente;

q) il confezionamento di prodotti che comportano la miscelazione di più componenti con l'emissione di vapore o sostanze volatili secondarie deve avvenire in condizioni di aspirazione localizzata con velocità di captazione di almeno 0,5 mt/sec. alla cappa e possibilmente con cappa chiusa;

r) durante l'applicazione e l'uso di liquidi o sostanze infiammabili si deve evitare che nell'esercizio siano accese fiamme libere;

s) gli strumenti riutilizzabili devono essere sterilizzati mediante raggi ultravioletti in appositi apparecchi; per la sterilizzazione fisica il metodo più pratico e sufficientemente efficace è la bollitura per 20 minuti; in alternativa possono essere impiegati metodi quali la sterilizzazione a vapore mediante autoclave a 121° C per almeno 20 minuti o la sterilizzazione a secco in stufa a 170° C per due ore; quando la caratteristica degli strumenti non permette la resistenza a tali temperature, è possibile procedere alla disinfezione chimica; in tal caso occorre assicurarsi dell'attività e della concentrazione del disinfettante, e di aver pulito accuratamente lo strumento da disinfettare, in quanto gli oggetti sporchi non sono disinfettabili correttamente; i prodotti consigliati possono essere i composti che liberano cloro, in particolar modo, per la sua praticità, la clorammina disponibile in polvere e compresse da sciogliere in acqua nella proporzione di 20 g. per litro, i composti quaternari all'ammonio e la Clorexidina;

t) gli strumenti taglienti monouso devono essere raccolti attraverso contenitori rigidi protettivi.

12) Il titolare dell'autorizzazione o della dichiarazione segnalerà al Servizio Sanitario Nazionale dell'A.S.L. TO4 casi o focolai, anche sospetti, di tigna o di pediculosi dei quali sia venuto a conoscenza nell'esercizio della sua attività. I titolari dell'autorizzazioni o della dichiarazione devono altresì segnalare all'organo di vigilanza dell'A.S.L. TO4 eventuali danni derivati o riferiti all'uso di tinture o di altri prodotti cosmetici nei propri dipendenti (D.P.R. 1124/65).

13) Il personale di minore età o in condizione di apprendista deve essere sottoposto a visita ai sensi della Legge 17 ottobre 1967 n.977.

14) Le acque reflue provenienti dalle attività di acconciatore o estetista debbono essere paragonate ad attività di prestazione di servizi e sono da considerarsi, ai sensi dell'art. 14, comma 2, punto B della L.R. 26 marzo 1990 n. 13 assimilabili a quelle provenienti dagli insediamenti abitativi e pertanto classificabili nella classe A del predetto art. 14, purché rientrino nei limiti di accettabilità di cui all'allegato 3 della predetta L.R. 13/90. Qualora detti scarichi siano tributari di pubblica fognatura sono ammessi nell'osservanza dei Regolamenti emanati dall'Ente gestore dell'impianto di depurazione della pubblica fognatura stessa.

attività deve essere prodotta oltre che per l'apertura
r il trasferimento di quelli esistenti e ogni qualvolta
vengono a mutare le condizioni oggettive precedentemente accertate e sarà comunicata,
dal Comune, al Servizio Sanitario Nazionale dell'A.S.L. TO4; il personale di vigilanza del
servizio di Igiene e Sanità pubblica potrà comunque effettuare periodiche ispezioni al fine
di verificare il mantenimento delle caratteristiche di idoneità.

ART. 7

REQUISITI IGIENICI PER LE ATTIVITA' SVOLTE PRESSO OSPEDALI, CASE DI CURA, ISTITUTI ASSISTENZIALI DI RICOVERO PERMANENTE E COMUNITA' VARIE E SUI DECEDUTI

- 1) Fermo restando il divieto delle attività oggetto del presente Regolamento in forma ambulante, le stesse possono essere consentite presso ospedali, case di cura, istituti assistenziali con ricovero permanente e comunità varie, purché l'esercente si uniformi a tutte le prescrizioni igienico-sanitarie dettate dal presente Regolamento.
- 2) Le attività di acconciatore possono esercitarsi anche al letto degli ammalati non di malattie infettive in fase contagiate per la particolare attività, è competente, purché svolte da personale qualificato di esercizi autorizzati o muniti di dichiarazione, sia quando l'ammalato è a domicilio che ricoverato in luoghi di cura; per questi ultimi il parere sulla contagiosità o meno delle malattie infettive può essere espresso dal Direttore Sanitario.
- 3) Gli strumenti dell'attività professionale per dette incombenze devono essere di tipo monouso e, ove possibile, conservarti in apposita custodia, costruita di materiale facilmente lavabile e disinfettabile; devono essere accuratamente disinfettati dopo il singolo uso e devono essere adibiti esclusivamente per l'esercizio sui malati.
- 4) Le attività di acconciatore possono essere consentite, a richiesta dei parenti, anche sulle persone decedute, purché non di malattie infettive contagiose e quindi previo parere del Servizio Sanitario Nazionale dell'A.S.L. TO4 competente o del Direttore Sanitario in caso di decesso di luogo di cura, e deve essere svolto da personale qualificato di esercizi autorizzati.
- 5) Gli strumenti dell'attività professionale devono essere esclusivamente monouso.

ART. 8

REQUISITI IGIENICI PER L'ATTIVITA' SVOLTA A DOMICILIO

- 1) Le attività disciplinate dal presente Regolamento possono essere esercitate presso il domicilio dell'esercente qualora siano autorizzate o dichiarate e rispondano, dal punto di vista igienico sanitario ai seguenti requisiti:
 - a)- locali:
devono essere in modo assoluto indipendenti dai locali adibiti ad uso abitazione, con ingresso a parte e con servizi igienici propri, questi ultimi con le caratteristiche di cui all'art. 6, per quanto attiene al pavimento, alle pareti, al lavandino ed alla tazza.

dei locali si prescinde dal raccordo arrotondato tra

b)- impianti igienico-sanitari ed attrezzature destinate all'esercizio:

deve essere installato almeno un lavabo in maiolica o smalto o altro materiale riconosciuto idoneo dal Servizio Sanitario Nazionale dell'A.S.L. TO4 su parete piastrellata fino a mt. 1.50 dal pavimento e sporgente lateralmente dai bordi del lavabo di mt. 0.30.

I rifiuti ottenuti dalle lavorazioni devono essere raccolti in appositi recipienti di materiale lavabile e disinfettabile, muniti di coperchio con apertura a pedale e conservati per il periodo strettamente necessario in un vano chiuso e separato, ovvero in un armadio di materiale facilmente lavabile e disinfettabile, entrambi esclusivamente destinati allo scopo.

2) Tutte le disposizioni igienico sanitarie di cui all'art. 6 punti 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, devono essere rispettate.

3) Per gli esercizi a domicilio già esistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento verrà tollerato lo stato attuale dei locali, solo per quanto riguarda l'ingresso ed i servizi igienici non indipendenti e propri, e l'eventuale pavimentazione in linoleum o in legno verniciato di tutti i locali adibiti all'attività, esclusi quelli dei servizi igienici, purché vengano osservate tutte le altre disposizioni igienico sanitarie di cui al presente articolo e sia attuata comunque una separazione dei locali destinati all'esercizio dell'attività da quelli destinati ad abitazione.

Tale tolleranza viene a cessare non appena avverrà il trapasso della titolarità dell'esercizio.

ART. 9

ALTRE DISPOSIZIONI IGIENICO SANITARIE

1) Per esigenze profilattiche ed igieniche che si evidenziassero occasionalmente il Servizio Sanitario Nazionale dell'A.S.L. TO4 potrà prescrivere tutti quegli accorgimenti, norme ed indicazioni atte allo scopo e ad osservanza delle vigenti disposizioni in materia di igiene e sanità, sia per i locali che per gli impianti igienico sanitari e le attrezzature.

ART. 10

CRITERI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI DI INIZIO ATTIVITÀ PER APERTURA DI NUOVI ESERCIZI DI ACCONCIATORE ED ESTETICA

1) Le dichiarazioni di inizio attività per la apertura di nuovi esercizi di acconciatore e estetica devono essere presentate nel rispetto di quanto indicato nel precedente art. 5 e della conformità dei locali ai requisiti urbanistici (destinazione d'uso e agibilità) e igienico-sanitari utilizzando gli appositi moduli predisposti dall'Amministrazione Comunale

ART. 11

CRITERI PER IL TRASFERIMENTO DEGLI ESERCIZI DI ACCONCIATORE ED, ESTETISTA

1) La denuncia di inizio attività per trasferimento delle attività di acconciatore ed estetista è condizionata al rispetto della destinazione d'uso ed agibilità dei locali e al rispetto dei requisiti igienico-sanitari e a quanto indicato nel precedente art. 5 .

ART. 12

SUPERFICI MINIME DEI LOCALI DA ADIBIRSI ALL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ

1) Fermi restando i requisiti igienico-sanitarie urbanistici (destinazione d'uso e agibilità dei locali), per le autorizzazioni o le dichiarazioni di inizio attività (D.L. n° 7/2007, art. 10, c. 2) all'apertura di nuovi esercizi e per il trasferimento di quelli esistenti sono fissate le seguenti superficie minime dei locali da adibire all'esercizio delle attività, esclusi cioè i locali accessori (ingressi, servizi, ripostigli, sale di attesa, ecc)

a) Acconciatore, mq. 10 per un solo posto di lavoro, mq. 4 in più per ogni posto di lavoro oltre il primo; si definisce posto di lavoro+ogni poltrona attrezzata davanti allo specchio;

b) Estetisti mq. 14;

2) Per esercizio delle attività di estetista e dei mestieri affini, è necessaria la dotazione di idonea ed apposita sala di attesa.

3) Fatta eccezione per l'attività di estetista, nel caso di subingresso l'esercizio dovrà essere eventualmente adeguato al fine del rispetto delle superfici minime di cui al primo comma e dei requisiti igienico-sanitari di cui all'art. 10.

ART. 13

DICHIARAZIONE INIZIO ATTIVITÀ PER NUOVE ATTIVITÀ

1) Le dichiarazioni di inizio attività tendenti a comunicare l'apertura di nuovi esercizi per lo svolgimento dell'attività descritte di acconciatore o estetista devono essere effettuate utilizzando l'apposita modulistica e devono indicare:

a) generalità del richiedente (nome, cognome, luogo ,e data di nascita, residenza , cittadinanza, codice fiscale) o della società;

b) ubicazione dell'esercizio da destinare all'attività (via e numero civico);

c) dichiarazione di consenso alle verifiche igienico sanitarie da parte del proprietario dell'immobile;

edente intende svolgere, (acconciatore, estetista).

2) A tale istanza devono essere allegati:

- a) documento attestabile il possesso della qualificazione professionale del richiedente ovvero dichiarazione attestante che la persona è già stata iscritta all'Albo delle Imprese Artigiane per la medesima attività che si intende svolgere; nel caso di società la qualificazione professionale deve essere documentata dalla persona o dalle persone che assumono la direzione dell'azienda;
- b) pianta planimetrica in scala 1:100 dell'esercizio in duplice copia, sottoscritta dal richiedente, indicante la destinazione dei singoli vani, la loro superficie e l'altezza;
- c) ogni altra documentazione a richiesta degli Uffici competenti per motivi di interesse pubblico.

ART. 14

DICHIARAZIONE INIZIO ATTIVITÀ PER TRASFERIMENTO

1) Le dichiarazioni di inizio attività per il trasferimento delle attività disciplinate dal presente Regolamento devono essere presentate secondo la modalità prevista dall'articolo 13.

ART. 15

SUBINGRESSO PER ATTO TRA VIVI

1) Le dichiarazioni di inizio attività per subingresso per atto tra vivi o affitto d'azienda delle attività disciplinate dal presente Regolamento, devono essere presentate secondo le modalità previste dall'articolo 13.

ART. 16

INVALIDITÀ, MORTE, INTERDIZIONE O INABILITAZIONE DEL TITOLARE DELLA DICHIARAZIONE

1) Nel caso di invalidità, morte o di intervenuta sentenza che dichiari l'interdizione o l'inabilitazione del titolare dell'autorizzazione/dichiarazione, relativamente ad impresa iscritta all'Albo Provinciale delle Imprese Artigiane, il coniuge i figli maggiorenni o minori emancipati, il tutore di figli minorenni dell'imprenditore invalido, deceduto, interdetto o inabilitato, possono comunicare, entro sei mesi dall'evento, l'inizio dell'attività, con apposita dichiarazione, per il quinquennio o fino al compimento della maggiore età dei figli minorenni anche in mancanza del requisito della qualificazione professionale, purché venga comprovato che l'attività è esercitata da persona qualificata o direttore tecnico.

ompimento della maggiore età dei figli minorenni, la che l'interessato non comprovi il possesso di tutti i

requisiti soggettivi.

ART. 17

DECADENZA - SOSPENSIONI - CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ

- 1) La sospensione dell'attività per periodi superiori a giorni 30 deve essere comunicata ai competenti uffici comunali
- 2) Le sospensioni oltre l'anno potranno essere autorizzate su domanda e previa valutazione dei motivi in essa contenuti.
- 3) L'attività può essere soggetta a sospensione da parte dell'Amministrazione Comunale qualora venga accertata l'inosservanza delle prescrizioni e dei requisiti previsti per l'esercizio dell'attività sanciti dalla legge e dal presente Regolamento, previa diffida a rimuovere, entro il termine massimo di 180 giorni, le cause che l'hanno determinata. Qualora, trascorso inutilmente il termine fissato, l'interessato non abbia provveduto a rimuovere le cause di sospensione, il Sindaco dispone la cessazione dell'attività.
- 4) Deve essere ordinata la chiusura definitiva dell'esercizio nei seguenti casi:
 - a) l'esercizio sospenda l'attività per un periodo superiore ad un anno, salvo espressa autorizzazione da parte del Comune in presenza di giustificato motivi;
 - b) l'esercizio con più tipologie di attività sospenda una di esse per un periodo superiore ad un anno: in tal caso la decadenza è limitata alla tipologia non esercitata;
- 5) Nel caso di cessazione dell'attività è fatto obbligo al titolare di inoltrare apposita denuncia al Comune entro 30 giorni dalla cessazione;

ART. 18

COMUNICAZIONE DEI PROVVEDIMENTI

- 1) I dinieghi in materia di inizio attività devono essere motivati e notificati al richiedente entro 10 giorni dalla presentazione della dichiarazione corredata dalla documentazione richiesta, ovvero dalla data di presentazione dei documenti mancanti.

ART. 19

OBBLIGO DI ESPOSIZIONE DELLA DICHIARAZIONE, DELLE TARIFFE E DEGLI AVVISI DELL'AUTORITÀ SANITARIA E DEGLI ORARI

- 1) È fatto obbligo ai titolari delle attività disciplinate dal presente Regolamento di tenere esposte, in luogo ben visibile al pubblico l'autorizzazione o la dichiarazione di inizio attività, le tariffe delle prestazioni professionali praticate e qualunque altro atto od avviso che

tutela della salute pubblica. Deve inoltre essere ben
izio durante l'apertura del medesimo, un cartello

ART. 20

ORARI DI APERTURA E CHIUSURA DEGLI ESERCIZI

- 1) Fatte salve le condizioni economiche e normative dei lavoratori addetti e nel rispetto dei Contratti Nazionali Collettivi di lavoro , l'orario di apertura settimanale viene determinato da ciascuna impresa secondo quanto stabilito da apposita Ordinanza sindacale, emanata sentita la Commissione Comunale per la disciplina delle attività di acconciatore ed estetica. La chiusura serale, in ogni caso, non potrà essere successiva alle ore 22,00. L'orario scelto deve essere comunicato al competente Servizio Comunale.
- 2) Nei casi di compresenza di attività diverse in unico esercizio o in esercizi diversi con l'ingresso in comune, i titolari delle dichiarazioni debbono scegliere un unico tipo di orario fra quelli autorizzati per le diverse attività ed esposto al pubblico a norma dell'articolo precedente.
- 3) E' obbligatoria la chiusura nelle giornate festive salvo deroghe stabilite nell' apposita ordinanza emanata annualmente sentite la commissione di cui all'art. 2.
- 4) Il Sindaco, inoltre, su richiesta motivata delle Organizzazioni Sindacali degli operatori del settore, maggiormente rappresentative sul territorio del Comune e sentita la Commissione Comunale, può autorizzare la deroga del calendario e degli orari di apertura e chiusura , anche per limitati periodi , per comprovate ragioni di necessità.

ART. 21

VIGILANZA

- 1) Agli effetti dell'applicazione del presente Regolamento gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale , al Servizio di Igiene Pubblica e qualsiasi altra Autorità competente possono accedere nei locali in cui si svolgono le attività di cui all'articolo 1.

ART. 22

SANZIONI

- 1) L'osservanza delle norme del presente, Regolamento sono punite con sanzioni amministrative tenuto conto della legge 24 novembre 1981 , n. 689, nonché del vigente Regolamento Comunale delle Procedure Sanzionatorie Amministrative di cui alla Delibera C.C. 8/4/2005 n° 25.
- 2) Verranno inoltre adottate le seguenti sanzioni accessorie, oltre a quelle indicate nel 1° comma, per i casi di recidiva e in ordine di gravità:



Your complimentary
use period has ended.
Thank you for using
PDF Complete.

[Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features](#)

- b) chiusura temporanea dell'esercizio fino ad un massimo di sei mesi;
- c) revoca dell'autorizzazione o divieto di prosecuzione dell'attività.

3) Il Sindaco ordina l'immediata cessazione dell'attività quando questa viene esercitata senza dichiarazione di inizio attività, dandone comunicazione alla Camera di Commercio, Commissione Provinciale per l'Artigianato, e a tutti gli organi preposti al controllo.

ART. 23

DISPOSIZIONE FINALI

1) Il presente testo sostituisce integralmente quello approvato con Delibera di Consiglio Comunale n° 159 del 10/11/1995, modificato con delibere di Consiglio Comunale n° 26 del 15/03/2002 e n° 73 del 30/10/2003.

ART. 24

ABBROGAZIONE ED ENTRATA IN VIGORE

- 1) Il presente Regolamento entra in vigore dopo i 15 giorni di pubblicazione all'Albo Pretorio, successivi all'esecutività della delibera d'adozione.
- 2) Dalla sua data di entrata in vigore è abrogato il Regolamento Comunale per la disciplina dell'attività di barbiere, parrucchiere e mestieri affini precedentemente approvato con provvedimento Consigliere.

ELENCO DEGLI APPARECCHI ELETTROMECCANICI AD USO ESCLUSIVO
ALL'ATTIVITÀ DI ESTETICA:

- Vaporizzatore con vapore normale e ionizzato non surriscaldato; stimolatore blu con scariche inferiori ad un centimetro e solo affluvio (alta frequenza o ultrasuoni);
- Disincrostante per pulizia con intensità non superiore a 4 mA;
- Apparecchi per l'aspirazione dei comedoni con aspirazione non superiore ad una atmosfera e con cannule aventi diametro di non oltre un centimetro;
- Doccia filiforme ed atomizzatore con pressione non superiore ad una atmosfera;
- Apparecchi per massaggi meccanici solo a livello cutaneo e non in profondità;
- Apparecchi per massaggi elettrici solo con oscillazione orizzontale o rotazione, che utilizzino unicamente accessori piatti o spazzole;
- Lampade abbronzanti UV-A;
- Lampade di quarzo con applicazioni combinate o indipendenti di raggi ultravioletti (UV) ed infrarossi (IR);
- Apparecchi per massaggi ad aria con pressione non superiore ad una atmosfera;
- Apparecchi per massaggio idrico con pressione non superiore ad una atmosfera;
- Scaldacera per cerette;
- Rulli elettrici e manuali;
- Vibratori elettrici oscillanti;
- Attrezzi per ginnastica estetica;
- Attrezzature per manicure e pedicure;
- Apparecchi per il trattamento di calore totale o parziale;
- Apparecchi per massaggio aspirante con coppe di varie misure e applicazioni in movimento, fisse e ritmate, e con aspirazione non superiore ad una atmosfera;
- Apparecchi per massaggi meccanici picchiettanti;
- Apparecchi per massaggi elettrici picchiettanti;
- Stimolatore a luce blu con tutti gli elettrodi per uso estetica (alta frequenza);



*Your complimentary
use period has ended.
Thank you for using
PDF Complete.*

[Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features](#)

on intensità massima sulla placca di 1 mA ogni 10

- Depilatori elettrici elettronici;
- Apparecchi per massaggi subacquei;
- Apparecchi per presso-massaggio;
- Elettrostimolatore ad impulsi;
- Apparecchi per massaggi ad aria con pressione superiore ad una atmosfera;
- Laser estetico;
- Saune.

INDICE

Articolo 1	Oggetto del Regolamento	2
Articolo 2	Commissione Comunale per la disciplina dell'attività di acconciatore ed estetista	3
Articolo 3	Modalità di svolgimento dell'attività	4
Articolo 4	Forme di impresa per l'esercizio dell'attività....	6
Articolo 5	Dichiarazione di inizio attività	7
Articolo 6	Idoneità igienico-sanitaria dei locali, delle attrezzature impiegate, dei procedimenti tecnici usati e dagli addetti	9
Articolo 7	Requisiti igienici per le attività svolte presso Ospedali, case di cura, istituti assistenziali di Ricovero permanente e comunità varie e sui deceduti	13
Articolo 8	Requisiti igienici per l'attività svolta a domicilio	13
Articolo 9	Altre disposizioni igienico sanitarie	14
Articolo 10	Criteri per la presentazione di dichiarazioni di inizio attività per l'apertura di nuovi esercizi di acconciatore ed estetista	14
Articolo 11	Criteri per il trasferimento degli esercizi di Acconciatore ed estetista	15
Articolo 12	Superfici minime dei locali da adibire All'esercizio delle attività	15
Articolo 13	Dichiarazione inizio attività per nuove attività	15
Articolo 14	dichiarazioni inizio attività per trasferimento	16
Articolo 15	Subingresso per atto tra vivi	16
Articolo 16	Invalidità, morte, interdizione o inabilitazione Del titolare dell'autorizzazione	16
Articolo 17	Decadenza - Sospensioni -Cessazione della Attività	17

	provvedimenti	.pag.	17
Articolo 19	Obbligo di esposizione della dichiarazione, delle tariffe, degli avvisi dell'autorità sanitaria e degli orari	.pag.	17
Articolo 20	Orari di apertura e chiusura degli esercizi	.pag.	18
Articolo 21	Vigilanza	.pag.	18
Articolo 22	Sanzioni	.pag.	18
Articolo 23	Disposizioni finali	.pag.	19
Articolo 24	Abrogazione ed entrata in vigore	.pag.	19
Allegato A)	Elenco egli apparecchi elettromeccanici ad uso esclusivo alle attività di estetica	.pag.	20